

Modifica del Regolamento comunale del Comune di Quinto

Messaggio Municipale no. 1163

Egregio signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

il Municipio esercita le funzioni di "Polizia locale" così come previsto all'articolo 107 LOC. In particolare si occupa del mantenimento dell'ordine e della tranquillità ed è responsabile delle misure intese a gestire i beni comunali, assicurandone l'uso e disciplinandone quello accresciuto ed esclusivo.

Il Comune di Quinto sostiene da sempre l'Hockey Club Ambri-Piotta, consapevole dei benefici di vario genere che la società porta alla regione, non da ultimo in occasione delle partite casalinghe della prima squadra.

Le partite della prima squadra portano ad Ambri in media dalle cinque alle seimila persone; la maggior parte di esse raggiunge lo stadio in automobile. Si calcola che le auto posteggiate sul campo d'aviazione il giorno delle partite siano oltre 2000.

Per garantire la sicurezza e l'ordine, il Comune si è sempre fatto carico di vari servizi, come ad esempio quello di polizia (viabilità e posteggi), quello invernale (sale e sgombero neve) e quello di pulizia il giorno seguente la partita.

Negli ultimi anni questi costi sono aumentati e il Municipio propone ora di introdurre una tassa di parcheggio che possa permettere al Comune di coprire, almeno in parte, questi costi.

In sostanza, facendo anche seguito a suggestioni di Consiglieri comunali in occasione dell'ultimo incontro con oggetto la nuova convenzione con HCAP, il Municipio desidera, con questa misura, che a pagare i costi relativi all'organizzazione di quegli importanti servizi non siano soltanto i cittadini di Quinto, ma anche il pubblico che accorre alle partite.

Si tratterebbe di una tassa i cui limiti vengono definiti nel Regolamento comunale del Comune di Quinto (nel seguito: ROC) e che saranno poi concretizzati in un'apposita Ordinanza municipale che, all'interno della forchetta concessa dal ROC (sino a un massimo di franchi 7.- per partita e auto, rispettivamente con possibilità di introdurre un abbonamento dal costo massimo di franchi 120.- per stagione e auto), ne definirà in particolare le modalità di attivazione, riscossione e sanzione in caso di mancato pagamento.

Quasi dappertutto in Svizzera i posteggi attorno agli stadi (in particolare di calcio o di hockey) sono a pagamento. Chi va a Zurigo o Berna, ad esempio, si trova a dover pagare tra i 10.- e i 30.- franchi a partita.

Il Municipio ha deciso di proporre, con il presente messaggio, la modifica del ROC al fine di costituire la base legale che permetta, di prelevare la tassa di parcheggio sia sul campo d'aviazione che (eventualmente) presso gli altri posteggi delle frazioni di Ambri e Piotta.

L'introduzione, dopo che ne saranno entrate in vigore tutte le basi giuridiche (Regolamento, Ordinanza e cartelli "Posteggio a pagamento"), è prevista con l'inizio della stagione agonistica 2023/2024.

In base al parallelo messaggio che sottopone all'approvazione da parte del Consiglio comunale la nuova convenzione con l'HCAP, il tema pure è menzionato – così come lo è all'interno della convenzione stessa – lasciando al Municipio anche la facoltà di decidere, in base all'introito che effettivamente verrà incassato – in che misura partecipare ai costi di trasporto pubblico che l'HCAP finanzia per incentivare l'accesso alle partite casalinghe dell'Hockey Club Ambri-Piotta con il mezzo pubblico.

Al fine di avere semmai la facoltà di applicare la misura anche ad altri eventi, la formulazione del nuovo art. 46 cifra 1 ROC "Tasse d'utilizzo di beni amministrativi" viene volutamente lasciata aperta, indicando appunto che l'applicazione vale per l'uso di superfici comunali asfaltate (aerodromo, piazzali e altre aree che vengono adibite a posteggio nelle frazioni di Ambri-Sotto, Ambri-Sopra e Piotta) per il parcheggio pubblico in occasione di eventi, specificandovi – come esempio – le partite casalinghe dell'Hockey Club Ambri-Piotta.

Visto quanto sopra, il Municipio di Quinto invita il Consiglio comunale a voler approvare il seguente decreto:

1. Il Regolamento del Comune di Quinto viene modificato come ai considerandi.
2. La modifica di cui al punto precedente entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale, riservata la sua ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
A. Tenconi



Il Segretario:
N. Petrini

Allegato: testo modificato del Titolo IV del ROC "I beni comunali".

TITOLO IV – I BENI COMUNALI

CAPITOLO I - Utilizzazione dei beni comunali

Art. 40 - In generale

- 1 L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio che può limitare o vietare usi incompatibili con l'interesse generale. Per l'utilizzazione accresciuta o particolare è necessario che venga inoltrata una formale richiesta al Municipio che decide sul rilascio dell'autorizzazione rispettivamente della concessione. Il Municipio concede l'autorizzazione o la concessione salvo nel caso in cui vi si oppongono motivi preponderanti.
- 2 Il rilascio di autorizzazioni o di concessioni, può essere condizionato a tasse d'uso e a ordini specifici, in particolare per il rispetto della sicurezza pubblica.
- 3 Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico o di sicurezza. Esse possono parimenti essere revocate se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni poste dal Municipio.
- 4 Sono riservate le disposizioni di leggi particolari, ad esempio in materia edilizia.

Art. 41 - Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 42 - Utilizzazione accresciuta - autorizzazione

- 1 Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni d'uso comune.
- 2 L'autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza, o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco.
- 3 L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o di terzi.

Art. 43 - Utilizzazione particolare - concessione

- 1 Soggiace al rilascio di una concessione l'utilizzazione intensa e prolungata di beni comunali.
- 2 La concessione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco.
- 3 La concessione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o di terzi.

CAPITOLO II - Diverse

Art. 44 - Rilascio autorizzazione o concessioni e durata

La decisione di autorizzazione o di concessione determina le condizioni, la durata, l'estensione, le modalità d'esercizio dell'utilizzazione nonché l'importo della tassa regolamentare. In assenza di queste indicazioni valgono le norme che seguono:

- a) la durata massima per le autorizzazioni è di un anno. La durata massima per le concessioni è di 20 anni;
- b) esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo;
- c) le autorizzazioni e concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo consenso del Municipio;
- d) le autorizzazioni e le concessioni connesse a un fondo privato seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 45 - Responsabilità

- 1 Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste delle garanzie adeguate.

- 2 Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 46 - Tasse d'utilizzo di beni amministrativi

1 Per autorizzazioni ad uso accresciuto di beni amministrativi comunali il Municipio preleva una tassa. L'importo della tassa deve rispettare i seguenti limiti finanziari:

- opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc., fino a fr. 30.-/mq. all'anno; oppure fino a fr. 300.- il mq. una tantum;
- posa di condotte di acqua potabile, di trasporto energia, di evacuazione delle acque luride o l'altro genere: fino a 30.-/ml. una tantum, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e a copertura di eventuali danni;
- posa di distributori automatici: fino a fr. 500.-/mq. all'anno per apparecchio;
- posa di insegne pubblicitarie e vetrinette: fino a fr. 100.- l'anno per ogni mq. di superficie;
- esercizio di commerci durevoli: fino a fr. 500.-/mq. all'anno; per commerci occasionali invece la tassa può essere fino a fr. 50.-/mq. al giorno, in relazione alla superficie occupata e all'attività svolta;
- deposito di materiali e macchinari, fino a fr. 20.-/mq. al mese o frazione di esso;
- occupazione a scopo di cantiere, compreso ponteggi, fr. 15.-/mq. al mese o frazione di esso;
- riunioni nelle diverse sale ubicate negli stabili amministrativi fino a fr. 150.-/giorno;
- uso cucina della mensa scolastica o/e dei locali della mensa fino a fr. 300.-/giorno;
- uso palestra comunale fino a fr. 50.-/ora;
- uso piscina comunale fino a fr. 50.-/ora;
- **uso di superfici comunali asfaltate (aerodromo, piazzali e altre aree che vengono adibite a posteggio nelle frazioni di Ambri-Sotto, Ambri-Sopra e Piotta) per il parcheggio pubblico in occasione di eventi come ad esempio le partite casalinghe dell'Hockey Club Ambri-Piotta, su decisione del Municipio in base a un'Ordinanza municipale che ne definisca le modalità di attivazione (quale "posteggio a pagamento"), di riscossione e di sanzione:**
 - o **fino ad un massimo di fr. 7.- a evento/partita e auto;**
 - o **fino ad un massimo di fr. 120.- a stagione e auto.**

Per usi particolari non previsti nel presente Regolamento, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più s'avvicina al caso specifico.

Nel determinare le tasse nel singolo caso il Municipio deve tenere conto del valore dei beni occupati e del vantaggio economico per l'utente, nonché dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Nel caso di autorizzazioni concernenti più gestioni, il Municipio può definire delle tasse annue.

- 2 Sono esenti da tasse le richieste concernenti utilizzazioni speciali a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum.
- 3 Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili. La rinuncia non dà diritto a rimborso. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.
- 4 Le modalità d'accesso agli stabili amministrativi (chiavi, pulizia, consegna, ecc.) sono fissate dal Municipio nelle relative Ordinanze.